

Regolamento del Collegio Nazionale di Garanzia

Titolo I: Le Competenze

Art. 1)

1. Il Collegio nazionale di garanzia del Partito della Rifondazione Comunista, eletto in sede congressuale, esercita le funzioni previste dallo Statuto agli articoli 57 e seguenti per il complesso della vita democratica del Partito, assumendo come fine della propria attività la prevenzione dei conflitti interni di natura comportamentale e interpretativa delle norme statutarie e regolamentati nonché l'estensione ed il rafforzamento della cultura e della legalità statutaria nel Partito quale presupposto di garanzia per tutti gli/le iscritti/e di una reale democrazia interna.

Art. 2)

1. Il Collegio nazionale di garanzia procede all'esame dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi a livello nazionale, in attuazione dell'art. 57 dello Statuto, mediante il Collegio dei revisori dei conti, eletto al proprio interno e composto da tre componenti.
2. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti è eletto dal Collegio nazionale di garanzia e svolge funzioni di coordinamento dei revisori dei conti.
3. Il Collegio dei revisori acquisisce tutti gli elementi che ritiene necessari per l'adempimento dei propri compiti, coopera con il Collegio nazionale di garanzia per tutte le questioni relative alla materia patrimoniale, contabile e amministrativa e riferisce periodicamente, e comunque almeno due volte all'anno, al Collegio nazionale di garanzia sul proprio operato.

Art. 3)

1. E' impegno del Collegio nazionale di garanzia e dovere di ogni singolo/a componente agire in modo tale da prevenire conflitti di natura comportamentale e interpretativa delle norme statutarie.
2. L'eventuale ricorso a misure sanzionatorie nei confronti dei/le singoli/e compagni/e va comunque considerato come rimedio a situazioni non altrimenti risolvibili e in ogni caso è escluso per il dissenso politico comunque espresso nello svolgimento della vita democratica del Partito, così come previsto dallo Statuto.
3. Il Collegio nazionale di garanzia decide in via definitiva sulle questioni ad esso sottoposte.

Art. 4)

1. Le compagne e i compagni del Collegio nazionale di garanzia hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a deliberazioni del Collegio su questioni nelle quali essi siano parte in causa.

Titolo II: Composizione e convocazioni

Art. 5)

1. Non è consentita la contemporanea appartenenza al Collegio nazionale di garanzia e ai collegi di garanzia regionali e federali.
2. Le/I componenti del Collegio nazionale di garanzia che si trovino in tale condizione di incompatibilità, salvo esplicita dichiarazione in senso contrario da esercitarsi entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza della nomina, si intende che optino per l'appartenenza al Collegio nazionale di garanzia.

Art. 6)

1. Il Collegio nazionale di garanzia elegge al proprio interno a scrutinio segreto il/la Presidente, due Vicepresidenti e un/a Segretario/a.
2. Fra i/le due Vice Presidenti esercita la funzione vicaria quello/a anziano/a come definito nel regolamento nazionale del partito.
3. Nel caso di assenza sia del/della Presidente che dei/delle Vice Presidenti esercita la funzione vicaria il/la Segretario/a.
4. Resta salvo quanto previsto dall'art. 21, sesto comma del regolamento nazionale del partito nel caso in cui la/il Presidente venga meno per decesso, dimissioni o malattia permanentemente invalidante.
5. Il Collegio nazionale di garanzia può assegnare compiti particolari ai singoli componenti.

Art. 7)

1. Il Collegio nazionale di garanzia si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione scritta ed iniziativa della/del Presidente o di chi ne fa le veci, o su richiesta di un terzo dei componenti.
2. La prima seduta di insediamento viene convocata dalla Presidenza del Congresso in sede congressuale e presieduta dal/la componente anziano/a come definito dal regolamento nazionale del partito.

3. Il Collegio nazionale di garanzia si considera convocato tutte le volte che si riunisce il Comitato Politico Nazionale.

Art. 8)

1. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dalle riunioni del Collegio nazionale di garanzia comporta la decadenza, che viene pronunciata dal Collegio nazionale di garanzia stesso, previa verifica, operata dalla/dal Presidente, della consecutività e della non giustificazione.

Titolo III: Organizzazione dei lavori

Art. 9)

1. Le riunioni del Collegio nazionale di garanzia sono convocate dalla/dal Presidente nella sede e nell'orario e con le modalità di svolgimento da lei/lui decise in maniera tale da favorire la massima partecipazione dei/delle componenti.
2. Le riunioni sono presiedute dal/la Presidente o da chi ne fa le veci.
3. Al Segretario è assegnato il compito di certificare la validità della riunione del Collegio nazionale di garanzia, redigere il verbale inviandone copia a tutti/e i/le componenti del Collegio nazionale di garanzia.
4. Il Collegio nazionale di garanzia può svolgersi anche in più luoghi, audio o audiovisivo collegati e anche non simultaneamente alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali che:
 - A) il luogo di svolgimento è quello ove si trovi il/la Segretario/a;
 - B) sia consentito al/la Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - C) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - D) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, ove richiesti.
5. Le decisioni assunte con modalità audio o audiovisivo saranno ritenute valide unicamente con la maggioranza assoluta dei componenti. La votazione dei/le singoli/e componenti deve essere espressa per iscritto ed acquisita con qualunque mezzo idoneo alla sua archiviazione (sms, whatsapp, fax, email, lettera sottoscritta in originale).
6. Per l'esecuzione dei provvedimenti emanati il Collegio nazionale di garanzia può incaricare gli organismi dirigenti locali che sono tenuti a provvedere;

alternativamente il Collegio nazionale di garanzia può nominare, di volta in volta, un “commissario *ad acta*” (art. 61, quinto comma, dello Statuto).

7. Il Collegio nazionale di garanzia assume iniziative al fine di coordinare l’attività dei collegi di garanzia a livello regionale e federale; assume altresì il compito della formazione e dell’informazione dei/delle componenti dei collegi federali e regionali (art. 57, nono comma, dello Statuto).
8. Il Collegio nazionale di garanzia provvede al controllo delle presenze nel Comitato Politico Nazionale ai fini della verifica di cui all’art. 45, settimo comma, dello Statuto.
9. I/Le componenti del Collegio nazionale di garanzia hanno diritto, qualora ne facciano richiesta, di assistere a tutti gli atti istruttori nonché ad accedere a tutta la documentazione disponibile.
10. Per i componenti del Collegio nazionale di garanzia vige l’obbligo di riservatezza sulla documentazione acquisita, sulle discussioni e sulle audizioni intervenute in sede di attività del collegio di garanzia.
11. I/Le componenti del Collegio nazionale di garanzia incaricati della redazione dei provvedimenti decisi sono tenuti alla loro trasmissione agli interessati entro quindici giorni dalla decisione intervenuta salvo diversa disposizione del collegio stesso.

Art. 10)

1. Il Collegio nazionale di garanzia può istituire commissioni o gruppi di lavoro in relazione ad esigenze specifiche od oggetti particolari che decadranno al momento del venir meno della ragione della loro costituzione.

Art. 11)

1. Tutte le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti, con voto palese, salvo quelle in materia disciplinare regolate dallo Statuto o dal presente regolamento. In caso di parità di voti prevale il voto del/la Presidente.

Art. 12)

1. Il Collegio nazionale di garanzia cura la tenuta e l’aggiornamento di un massimario delle proprie decisioni assunte in materia di interpretazione e di applicazione delle regole di vita democratica del Partito, allo scopo di offrire alle diverse organizzazioni e ai collegi territoriali di garanzia indicazioni ed orientamenti appropriati, in coerenza con l’ispirazione statutaria e regolamentare.

Art. 13)

1. Il regolamento interno del Collegio nazionale di garanzia è adottato o modificato con deliberazione del Collegio nazionale di garanzia stesso a maggioranza dei suoi componenti.

Approvato all'unanimità nella seduta del Collegio Nazionale di Garanzia
del 4 dicembre 2021